



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 20/2011

APPLICAZIONE DELLA REGOLA DELLA RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 5.2 DELL'ALLEGATO B DELLA DECISIONE DI ASSEGNAZIONE PER IL PERIODO 2008-2012 E DELLA DELIBERAZIONE 29/2010 DEL 17 DICEMBRE 2010.

Nella riunione del 23 maggio 2011

Visto il Decreto Legislativo, 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, ed in particolare:

- l'articolo 8, comma 2, *letto d) e h)* che attribuisce al Comitato nazionale di gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito "*Comitato*") il compito di disporre l'assegnazione di quote ai nuovi entranti e il loro rilascio annuale;
- l'articolo 11, recante "*Assegnazione e rilascio delle quote di emissione agli impianti*";
- l'articolo 21, che disciplina la chiusura e la sospensione degli impianti;
- l'articolo 22, in merito all'assegnazione delle quote ai nuovi entranti.

Vista la Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1 del DLgs. 4 aprile 2006, n. 216 (di seguito "*Decisione di Assegnazione 2008 -2012*"), pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 2008, e relativi allegati; in particolare, il punto 5.2 dell'Allegato B, recante "*Chiusure per processi di razionalizzazione delle produzioni*" che, nell'ambito dei processi di razionalizzazione delle produzioni, disciplina le condizioni in base alle quali i gestori degli impianti in stato di chiusura totale, oltre che rimanere titolari delle quote assegnate e già rilasciate all'impianto in chiusura, possono richiedere la titolarità delle quote assegnate ma non rilasciate in funzione della produzione trasferita dall'impianto in chiusura ad altro impianto autorizzato operato dallo stesso gestore;

Vista la deliberazione n. 020/2008 del 27 novembre 2008 di questo Comitato recante "*esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ agli impianti per il periodo 2008-2012, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea*;



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Vista la deliberazione n. 1/2009 del 26 gennaio 2009 di questo Comitato recante *'Esecuzione della Decisione di assegnazione delle quote di CO₂ agli impianti per il periodo 2008-2012 relativamente agli impianti di combustione supplementari o a parti supplementari di impianti di combustione, elaborata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche ed integrazioni, in osservanza al nulla osta della Commissione Europea;*

Vista la deliberazione n. 29/2010 del 17 dicembre 2010, recante *“Metodologie per l'applicazione della regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2 dell'allegato B della Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012”;*

Vista l'istanza di razionalizzazione delle produzioni ai sensi dei paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, presentata dai gestori:

- BUZZI UNICEM S.p.A. in data 17/09/2010, riguardante l'impianto “Cementeria di Settimello”, n. aut 601, quale "Impianto in chiusura", e gli impianti “Cementeria di Robilante” n. aut. 76, “Cementeria di Vernasca” n. aut. 395, “Cementeria di Cadola” n. aut. 310 e “Cementeria di Augusta” n. aut. 819, quali "Impianti riceventi”;
- BURGO GROUP S.p.A. in data 25/04/2009, riguardante l'impianto “Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Chieti”, n. aut 728, quale "Impianto in chiusura", e gli impianti “Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Sora” n. aut. 690, e “Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Avezzano” n. aut. 717, quali "Impianti riceventi”;
- LATERLITE S.p.A. in data 23/03/2010, riguardante l'impianto “Laterlite S.p.A - Unità produttiva di Bojano”, n. aut 734, quale "Impianto in chiusura", e l'impianto di Lentella n. aut. 731 quale "Impianto ricevente”;
- GIUSEPPE VOZZA in data 30/07/2010, riguardante l'impianto “Industria Calce Francesco Vozza SRL”, n. aut 693, quale "Impianto in chiusura", e l'impianto “Calce Casertana SRL” n. aut 712, quale "Impianto ricevente”;

Viste le integrazioni documentali presentate dai gestori;

Considerata l'Istruttoria dalla Segreteria Tecnica, da cui si rileva che:

- l'impianto in chiusura e l'impianto/i ricevente/i sono gestiti dal medesimo gestore;
- gli impianti sono autorizzati ad emettere gas a effetto serra, appartengono allo stesso settore di attività EU ETS e producono lo stesso prodotto;
- la chiusura dell'impianto è completa e permanente;



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

- o la quantità di produzione dell'impianto in chiusura (ossia dell'output fisico di beni e servizi, quantificata in termini di media dei tre anni precedenti;) trasferita all'impianto/i ricevente/i soddisfa i criteri previsti ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, come precisati dalla deliberazione n. 29/2010;
- o la produzione è trasferita entro un periodo di tempo congruo per l'applicazione della regola della razionalizzazione;

Considerato che non ricorrono le condizioni di esclusione dalla regola della razionalizzazione di cui al punto 5.2.4 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012.

Ritenuto

di poter applicare la regola della razionalizzazione delle produzioni di cui ai paragrafi 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, ai sopraccitati gestori che ne hanno fatto istanza, tenuto conto dell'integrazione documentale presentata dagli stessi;

Ritenuto

Di dover aggiornare la tabella dei fattori di correzione di cui all'Allegato A della Deliberazione 29/2010 per gli impianti che hanno effettuato la chiusura nell'anno 2010 con la seguente.

| SETTORE ETS | PERCENTUALE DI CORREZIONE |
|---|----------------------------------|
| Altri impianti di combustione | |
| <i>Compressione metanodotti</i> | Non Applicabile |
| <i>Teleriscaldamento</i> | Non Applicabile |
| <i>Altro</i> | 0,91 |
| Raffinazione | 0,95 |
| Produzione e trasformazione di metalli ferrosi | |
| <i>Ciclo integrato, sinterizzazione, cokeria</i> | 0,91 |
| <i>Forno elettrico</i> | 0,91 |
| Industria dei prodotti minerali | |
| <i>Cemento</i> | 0,81 |
| <i>Calce</i> | 0,83 |
| <i>Vetro</i> | 0,90 |
| <i>Prodotti ceramici e laterizi</i> | 0,84 |



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

| | |
|--|-------------|
| Altre attività | |
| <i>Pasta per carta/carta e cartoni</i> | 1,00 |

Ritenuto inoltre

di dovere verificare, fino alla fine del periodo di assegnazione 2008 - 2012, il rispetto delle condizioni di applicazione della regola della razionalizzazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 29/2010;

SU PROPOSTA DEL COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL
COMITATO,

DELIBERA

Articolo 1

(Riconoscimento della regola della razionalizzazione)

1. E' riconosciuta l'applicazione della "Regola della razionalizzazione" di cui al punto 5.2 dell'Allegato B alla Decisione di Assegnazione per il periodo 2008-2012, ai gestori:

a) BUZZI UNICEM S.p.A, a seguito della chiusura completa e permanente dell'impianto denominato "Cementeria di Settimello", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 601, e del contestuale trasferimento delle produzioni, in misura pari almeno al 70% della produzione media degli ultimi tre anni dell'impianto in chiusura (2007-2009) moltiplicata per il fattore di correzione di 0,81, di cui all'allegato A (voce cemento) della Delibera 29/2010 aggiornato con la tabella sopra riportata, agli impianti elencati nella seguente tabella:

| N° Aut. | GESTORE | Denominazione impianto |
|---------|------------------|-------------------------|
| 76 | BUZZI UNICEM SpA | Cementeria di Robilante |
| 395 | BUZZI UNICEM SpA | Cementeria di Vernasca |



**Comitato nazionale per la gestione della direttiva
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del protocollo di Kyoto**

| | | |
|-----|------------------|-----------------------|
| 310 | BUZZI UNICEM SpA | Cementeria di Cadola |
| 819 | BUZZI UNICEM SpA | Cementeria di Augusta |

b) BURGO GROUP S.p.A., a seguito della chiusura completa e permanente dell'impianto denominato "Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Chieti", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 728, e del contestuale trasferimento delle produzioni, in misura pari almeno al 70% della produzione media degli ultimi tre anni dell'impianto in chiusura (2006-2008) moltiplicata per il fattore di correzione di 0,90, di cui all'allegato A (voce pasta per carta/carta e cartoni) della Delibera 29/2010, agli impianti elencati nella seguente tabella:

| N° Aut. | GESTORE | Denominazione impianto |
|---------|--------------------|--|
| 690 | BURGO GROUP S.p.A. | Burgo Group S.p.A. stabilimento di Sora |
| 717 | BURGO GROUP S.p.A. | Burgo Group S.p.A. stabilimento di Avezzano |

c) LATERLITE S.p.A., a seguito della chiusura completa e permanente dell'impianto denominato "Laterlite S.p.A - Unità produttiva di Bojano", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 734, e del contestuale trasferimento delle produzioni, in misura pari almeno al 70% della produzione media degli ultimi tre anni dell'impianto in chiusura (2007-2009) moltiplicata per il fattore di correzione di 0,84, di cui all'allegato A (voce cemento) della Delibera 29/2010 aggiornato con la tabella sopra riportata, all'impianto elencato nella seguente tabella:

| N° Aut. | GESTORE | Denominazione impianto |
|---------|------------------|---|
| 731 | LATERLITE S.p.A. | Laterlite S.p.A - Unità produttiva di Lentella |



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

d) GIUSEPPE VOZZA, a seguito della chiusura completa e permanente dell'impianto denominato "Industria Calce Francesco Vozza SRL", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 693, e del contestuale trasferimento delle produzioni, in misura pari almeno al 70% della produzione media degli ultimi tre anni dell'impianto in chiusura (2006-2008) moltiplicata per il fattore di correzione di 0,72, di cui all'allegato A (voce calce) della Delibera 29/2010, all'impianto elencato nella seguente tabella:

| N° Aut. | GESTORE | Denominazione impianto |
|---------|----------------|-------------------------------|
| 712 | GIUSEPPE VOZZA | Industria Calce Casertana srl |

2. L'incremento di produzione complessivo degli impianti elencati nelle tabelle del presente articolo è valutato sulla base di quanto previsto al comma 1.

Articolo 2

(Verifica della sussistenza delle condizioni di applicazione della regola della razionalizzazione)

1. Il rispetto delle condizioni ai fini dell'applicabilità della regola della razionalizzazione agli impianti di cui alla Tabella dell'articolo 1 è accertato da un verificatore riconosciuto ai sensi della normativa vigente in materia, annualmente entro il 31 marzo relativamente alle produzioni dell'anno precedente, secondo quanto previsto all'articolo 2 della delibera 29/2010. Per gli anni 2009 e 2010 l'accertamento deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2011.
2. Il verificatore di cui al comma 1 rilascia al gestore e trasmette al Comitato un attestato di verifica nel quale dichiara il permanere delle condizioni di applicabilità della regola della razionalizzazione.
3. In caso di esito negativo della verifica, il verificatore rilascia al gestore e trasmette al Comitato un attestato di non conformità nel quale dichiara il mancato rispetto delle condizioni di applicabilità della regola della razionalizzazione. In tal caso il Comitato non rilascia le quote all'impianto in chiusura.
4. Nel caso in cui il mancato verificarsi delle condizioni per il riconoscimento dell'applicazione della regola della razionalizzazione sia imputabile a cause di forza maggiore il gestore ha facoltà di appellarsi al Comitato.



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Articolo 3 (Disposizione finale)

1. Fino a diversa disposizione del Comitato, l'Amministratore del registro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modificazioni, non procede alla chiusura del conto relativo ai sottoelencati impianti:
 - "Cementeria di Settimello", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 601;
 - "Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Chieti", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 728;
 - "Laterlite S.p.A - Unità produttiva di Bojano", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 734;
 - "Industria calce Francesco Vozza SRL", autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 693.
2. Sono rilasciate le quote per l'anno 2010 e per l'anno 2011 all'impianto "Industria calce Francesco Vozza SRL" autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 693.
3. Sono rilasciate le quote per l'anno 2011 all'impianto "Burgo Group S.p.A. Stabilimento di Chieti" autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 728, "Laterlite S.p.A - Unità produttiva di Bojano" autorizzato ad emettere gas a effetto serra con n. 734.
4. La presente delibera è trasmessa all'Amministratore del registro di cui al comma 1 a cura del coordinatore della Segreteria Tecnica.

IL PRESIDENTE
Rosaria Romano